




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2293

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014

(Approvato dal Senato – A.S. 1358)

N. 336 – 21 maggio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2293

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014

(Approvato dal Senato – A.S. 1358)

N. 336 – 21 maggio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E ARTICOLO 48 DELL'ACCORDO	4
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE	4
ARTICOLI DA 1 A 10 DELL'ACCORDO	8
DISPOSIZIONI GENERALI E LEGISLAZIONE APPLICABILE	8
ARTICOLO 11, ARTICOLI DA 18 A 23 E ARTICOLO 46 DELL'ACCORDO	13
PENSIONI	13
ARTICOLI 12-17 DELL'ACCORDO	17
PRESTAZIONI IN NATURA	17
ARTICOLI 24-30	20
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI	20
ARTICOLO 31	24
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE	24
ARTICOLI 32-34	27
PRESTAZIONI FAMILIARI	27
ARTICOLI DA 35 A 45 E ARTICOLO 47	29
ALTRE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO	29

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2293
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	si
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Caiata (FDI)
Commissione competente:	III (Affari Esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato (AS 1358), autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

Il provvedimento è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria dello Stato. La RT, riferita all'AS 1358, risulta tuttora utilizzabile. Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha fornito ulteriori informazioni con una Nota depositata presso la 5^a Commissione (Bilancio)¹. Di tale documentazione si dà conto nel presente *dossier*.

In data 19 febbraio 2025 la 5^a Commissione (Bilancio) del Senato ha espresso sul provvedimento parere non ostativo.

L'Accordo è costituito da 48 articoli.

La relazione tecnica afferma che l'Accordo in esame è stato negoziato con il preciso intento di sostituire la vigente Convenzione di sicurezza sociale con la *ex* Jugoslavia, firmata il 14 novembre 1957, ratificata con legge n. 885 del 1960, entrata in vigore il 1° gennaio 1961 e ancora in vigore tra Italia e Macedonia del Nord.

¹ *Cfr.* seduta della 5^a Commissione Bilancio del 19 febbraio 2025.

Si esaminano di seguito le norme dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Si ricorda, altresì, che nel corso della XVIII Legislatura è stato presentato l'AC 3538, che autorizzava la ratifica e l'esecuzione del medesimo Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014².

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4 del disegno di legge di ratifica e ARTICOLO 48 dell'Accordo Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Le norme prevedono che il Presidente della Repubblica sia autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Macedonia in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014 (articolo 1 del disegno di legge di ratifica).

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48 dell'Accordo stesso (articoli 2 e 4 del disegno di legge di ratifica).

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 dell'Accordo (Pensioni minime), valutati in 25.000 euro per l'anno 2025, 76.000 euro per l'anno 2026, 128.000 euro per l'anno 2027, 183.000 euro per l'anno 2028, 239.000 euro per l'anno 2029, 298.000 euro per l'anno 2030, 360.000 euro per l'anno 2031, 423.000 euro per l'anno 2032, 489.000 euro per l'anno 2033 e 558.000 euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 (Diritto alle prestazioni di disoccupazione) del medesimo Accordo (articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica).

Dall'attuazione dell'accordo, considerato quanto sopra previsto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica).

² Cfr. Dossier di verifica delle quantificazioni del Servizio del Bilancio della Camera n. 441 dell'11 maggio 2022.

Infine, viene definita all'articolo 48 dell'Accordo, l'entrata in vigore di quest'ultimo, che avrà luogo il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica. Da tale data cesserà di essere in vigore, in tutte le sue parti, nei rapporti tra Italia e Macedonia, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest'ultima convenzione, durante il suo periodo di vigenza (articolo 48 dell'Accordo).

La **relazione tecnica** afferma, in via preliminare, che l'Accordo è stato negoziato con il preciso intento di sostituire la vigente Convenzione di sicurezza sociale con la *ex* Jugoslavia, che risulta molto più onerosa rispetto al testo che si intende ratificare. La convenzione del 1957 con la *ex* Jugoslavia, infatti, riflette la particolare situazione storica nella quale fu negoziata, che comportava l'esigenza di tutelare la comunità italiana oltre confine. Le valutazioni di minori oneri, rispetto al testo vigente, derivano da un mutato quadro giuridico. Tale effetto riduttivo degli oneri è correlato: all'aumento del requisito minimo per la c.d. "totalizzazione internazionale" a fini pensionistici, che passa da un solo contributo a un anno di contribuzione; all'esportazione della prestazione di disoccupazione, che viene limitata a 3 mesi e non più a 6, come invece previsto dall'attuale convenzione italo-jugoslava; alla sospensione del diritto agli assegni al nucleo familiare, in caso di sussistenza di analogo diritto nell'altro Stato.

Il nuovo accordo bilaterale reca disposizioni complessivamente più restrittive su importanti aspetti di impatto finanziario, quali quelli sopra evidenziati, ed è pertanto caratterizzato da un maggior rigore rispetto alla vigente convenzione. Ciò consente di ritenere che tendenzialmente risulti meno oneroso rispetto alle previsioni contenute nella convenzione attualmente in vigore.

La RT, infine, precisa che le valutazioni sono state rielaborate alla luce del quadro socioeconomico determinato dalla pandemia da coronavirus e che gli effetti finanziari, sviluppati per un decennio, si basano sull'ipotesi che l'Accordo entri in vigore il 1° gennaio 2025.

Nella tavola seguente si riportano gli effetti finanziari complessivi, in materia di sicurezza sociale, dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Macedonia (maggiori oneri pensionistici, di cui all'articolo 22, e minori oneri per le prestazioni di disoccupazione, di cui all'articolo 31) dai quali emerge che la nuova normativa non comporterà oneri per le gestioni dell'INPS nel prossimo decennio, bensì consentirà un risparmio per ciascuno degli anni considerati.

Maggiori oneri complessivi derivanti dall'applicazione dell'Accordo (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) (importi in milioni di euro)			
Anno	Maggiori oneri pensionistici	Minori oneri disoccupazione	Effetti finanziari complessivi (a+b)
	a	b	a+b
2025	-25.000	3.818.000	3.793.000
2026	-76.000	3.944.000	3.868.000
2027	-128.000	4.068.000	3.940.000
2028	-183.000	4.202.000	4.019.000
2029	-239.000	4.343.000	4.104.000
2030	-298.000	4.486.000	4.188.000
2031	-360.000	4.631.000	4.271.000
2032	-423.000	4.783.000	4.360.000
2033	-489.000	4.938.000	4.449.000
2034	-558.000	5.099.000	4.541.000

In merito all'articolo 48, la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano, agli articoli 1, 2 e 4, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e la decorrenza dell'entrata in vigore dell'Accordo in esame. In proposito, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle stesse.

L'articolo 3, inoltre, reca le disposizioni finanziarie, concernenti la valutazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 dell'Accordo e le modalità di copertura dei medesimi (comma 1), nonché una clausola di invarianza finanziaria riferita alle altre disposizioni dell'Accordo stesso (comma 2).

Si ricorda che la 5ª Commissione del Senato, in data 19 febbraio 2025, ha reso parere non ostativo sul provvedimento in esame, prendendo atto della valutazione del Governo per i profili di quantificazione degli oneri relativi al 2025, per i quali la RT ipotizza l'entrata in vigore dell'Accordo il 1º gennaio 2025. Il Governo, durante l'esame al Senato, ha confermato l'opportunità di mantenere inalterato il testo originario dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, poiché "si reputa alquanto prevedibile che il disegno di legge di ratifica sia approvato in via definitiva in tempi brevi".

Il Governo ha inoltre confermato che dall'applicazione dell'Accordo non derivano ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica.

Per le considerazioni relative alla quantificazione dei suddetti oneri, si rinvia alle schede relative agli articoli 22 e 31 dell'Accordo.

L'articolo 48 definisce l'entrata in vigore dell'Accordo, che avrà luogo il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica. A decorrere da tale data cesserà la vigenza in tutte le sue parti, nei rapporti tra Italia e Macedonia, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest'ultima convenzione, durante il suo periodo di vigenza.

Con riferimento alla decorrenza degli effetti finanziari derivanti dall'entrata in vigore dell'Accordo, si rileva che, in base al suddetto articolo 48 del medesimo Accordo, quest'ultimo dovrebbe entrare in vigore non prima del secondo semestre dell'esercizio 2025, determinando, per il primo anno, risparmi inferiori rispetto a quanto prospettato nella relazione tecnica, che assume, come parametro per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame l'intero anno 2025, ipotizzando che lo stesso entri in vigore il 1° gennaio 2025. In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 25.000 euro per l'anno 2025, 76.000 euro per l'anno 2026, 128.000 euro per l'anno 2027, 183.000 euro per l'anno 2028, 239.000 euro per l'anno 2029, 298.000 euro per l'anno 2030, 360.000 euro per l'anno 2031, 423.000 euro per l'anno 2032, 489.000 euro per l'anno 2033 e 558.000 euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 del medesimo Accordo.

Al riguardo, nel rinviare a quanto rilevato in ordine ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione, posto che, sulla base dei dati e degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica, gli oneri indicati dalla disposizione in esame corrispondono, per ciascuno degli anni considerati, a quelli imputati all'attuazione dell'articolo 22 dell'Accordo oggetto di ratifica e risultano inferiori ai risparmi di spesa ascritti, per il medesimo orizzonte temporale, all'attuazione dell'articolo 31 del medesimo Accordo.

Si rileva, altresì, che il comma 2 dell'articolo in esame reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'Accordo nel suo complesso, secondo la quale, considerato quanto previsto al comma 1, dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il richiamo a quanto previsto dal comma 1 appare, in particolare, volto ad escludere dall'applicazione della clausola di invarianza finanziaria in esame le disposizioni di cui all'articolo 22 dell'Accordo oggetto di ratifica, ai cui oneri si provvede ai sensi del predetto comma 1.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni.

ARTICOLI da 1 a 10 dell'Accordo

Disposizioni generali e legislazione applicabile

Le norme prevedono, in particolare:

- la definizione del campo di applicazione dell'Accordo che riguarda, per l'Italia: l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria; l'assicurazione per malattia, compresa la tubercolosi e maternità; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; le prestazioni familiari; l'assicurazione contro la disoccupazione e i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni sopra indicate. Per la Macedonia riguarda: l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e

superstiti; l'assicurazione per la malattia, la prevenzione sanitaria e maternità; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'assicurazione contro la disoccupazione e le prestazioni familiari.

L'Accordo si applica egualmente alle legislazioni³ che completeranno o modificheranno quelle oggetto dell'Accordo, alle legislazioni di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, sempre che il Governo dell'altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al Governo del primo Stato entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di dette legislazioni.

L'Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relative alla pensione sociale e alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'articolo 22 (Pensioni minime) (articolo 2);

Le disposizioni ripropongono, in sostanza, quanto disposto dall'articolo 2 della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la *ex* Jugoslavia.

- che l'Accordo si applichi alle persone che sono state o sono soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti. L'Accordo si applica anche ai profughi e agli apolidi, residenti nel territorio di una Parte, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonché ai loro familiari e superstiti. Le persone godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato (articoli 3 e 4);
- che i lavoratori cui si applicano le disposizioni dell'Accordo siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono la loro attività lavorativa, disciplinando le relative eccezioni, ferma restando la facoltà delle Autorità competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate di prevedere, di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dall'Accordo, nell'interesse dei lavoratori (articoli da 5 a 8).

Le eccezioni contenute nell'Accordo prevedono, in particolare, che:

- il lavoratore dipendente di una impresa con sede in uno degli Stati, inviato nel territorio dell'altro Stato, rimanga soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la trasferta non superi il periodo di 24 mesi;

³ Il termine "legislazione" designa le leggi e tutte le altre disposizioni esistenti o future di ciascuno Stato contraente che concernono i regimi e i rami della sicurezza sociale oggetto dell'Accordo.

- un lavoratore autonomo che si reca a esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato continui a essere assicurato in base alla legislazione del suo Stato, purché la trasferta non superi il periodo di 24 mesi;
- il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia, rimanga soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa;
- i lavoratori dipendenti da imprese di interesse pubblico esercenti servizi di telecomunicazioni, da imprese esercenti trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima, che abbiano la loro sede principale nel territorio di uno degli Stati e inviati nel territorio dell'altro Stato presso una succursale o una rappresentanza permanente, rimangano soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la sede principale;
- i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati siano soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto;
- gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato, rimangano assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono;
- i lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il personale equiparato di uno degli Stati, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato, rimangano assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono;
- il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello sopra specificato, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, possa esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio.

Le eccezioni sono sostanzialmente le stesse previste all'articolo 4 della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la *ex* Jugoslavia, eccetto il limite temporale della permanenza nell'altro Stato contraente per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, pari a 12 mesi nella vigente Convenzione, salva la possibilità

di mantenere l'applicazione delle legislazioni in vigore nel Paese di residenza abituale trascorsi i 12 mesi con il consenso dell'Autorità competente dell'altro Paese.

Le norme prevedono, infine, l'esportabilità delle prestazioni in denaro, salvo quanto diversamente disposto nell'Accordo (articolo 9) e disciplinano la cumulabilità dei periodi di assicurazione ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria in uno dei due Stati contraenti (articolo 10).

La **relazione tecnica** non considera specificamente le norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono il campo di applicazione dell'Accordo.

Per l'Italia, l'Accordo si applica all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali per autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), alla gestione separata, nonché alle assicurazioni per malattia (inclusa tubercolosi e maternità), contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla disoccupazione e alle prestazioni familiari. Sono inclusi anche i regimi speciali sostitutivi o esclusivi previsti per determinate categorie, se relativi ai rischi sopra elencati. Per la Macedonia, l'ambito comprende l'assicurazione obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti, l'assicurazione malattia e maternità, quella contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, la disoccupazione e le prestazioni familiari. L'Accordo si estende anche a future modifiche o ampliamenti delle legislazioni vigenti, salvo opposizione entro tre mesi dalla notifica. Non si applica invece alle pensioni sociali, alle prestazioni non contributive e all'integrazione al trattamento minimo (articolo 2).

L'Accordo si applica a chi è stato o è soggetto alla legislazione di uno o entrambi gli Stati, inclusi familiari, superstiti, profughi e apolidi residenti nei territori delle due Parti. A questi soggetti sono garantiti gli stessi diritti e obblighi previsti per i cittadini di ciascuno Stato (articoli 3 e 4). In linea generale, i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono la propria attività. Tuttavia, le autorità competenti dei due Stati possono concordare eccezioni in favore dei lavoratori (articoli da 5 a 8).

Le principali eccezioni contenute nell'Accordo prevedono che i lavoratori dipendenti o autonomi distaccati nell'altro Stato per un massimo di 24 mesi restano soggetti alla legislazione dello Stato d'origine; il personale viaggiante resta soggetto alla normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa; i dipendenti di imprese pubbliche o private con sede principale in uno Stato, inviati nell'altro, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato di provenienza; i membri dell'equipaggio navale seguono la legislazione dello Stato di bandiera;

il personale portuale quella dello Stato del porto; i diplomatici, consoli, personale tecnico e amministrativo mantengono l'assoggettamento alla legislazione dello Stato di appartenenza; gli altri membri delle rappresentanze possono optare per la legislazione dello Stato d'invio.

Si rileva che, ai sensi della Convenzione del 1957, i lavoratori distaccati continuano ad essere sottoposti alla legislazione del Paese di residenza dell'impresa per un massimo di 12 mesi. Quindi, trascorsi i 12 mesi, gli stessi lavoratori dovrebbero attualmente versare i contributi in Italia. L'estensione da 12 a 24 mesi del periodo di distacco, per effetto dell'articolo 6 dell'Accordo in esame, potrebbe pertanto determinare minor gettito contributivo, derivante dal mancato versamento dei contributi in Italia dei lavoratori distaccati, che resterebbero sottoposti alla legislazione della Macedonia per i 12 mesi ulteriori, frutto dell'incremento del periodo massimo di distacco stabilito dall'Accordo in esame. In merito alla correttezza di tale ricostruzione e all'entità degli eventuali effetti per la finanza pubblica, appare quindi opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Si rileva che l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024, contiene, all'articolo 7, analoghe eccezioni per diverse categorie professionali. La relazione tecnica ad esso riferita afferma che l'eccezione relativa ai lavoratori dipendenti comporta un mancato gettito contributivo in Italia da parte dei lavoratori moldavi distaccati in Italia, che attualmente, in virtù del distacco e in assenza di accordo, versano i contributi in Italia. Non essendo in possesso di dati che possano costituire una base per la valutazione, la citata RT ipotizza che, nel caso in cui il numero di lavoratori distaccati in Italia fosse pari a 150, con una retribuzione media annua di 40 mila euro, il minore gettito contributivo sarebbe pari a 2,4 milioni di euro all'anno 2025. Per quanto riguarda le restanti categorie professionali per cui sono previste eccezioni, che mantengono l'attuale *status quo*, la relazione tecnica non ravvisa ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, è prevista l'esportabilità delle prestazioni in denaro (articolo 9) ed è disciplinata la cumulabilità dei periodi assicurativi per l'accesso all'assicurazione volontaria (articolo 10).

Con riguardo all'esportabilità delle prestazioni in denaro, si rileva che la Convenzione del 1957 non contiene una norma analoga. Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche e le rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale, a cui si applica l'Accordo, non si formulano osservazioni, trattandosi di prestazioni già esportabili, in via generale, ai sensi dell'ordinamento

italiano. Per quanto riguarda l'esportabilità delle prestazioni familiari e delle indennità di disoccupazione, si rinvia alle osservazioni riferite agli articoli 31 (Diritto alle prestazioni di disoccupazione) e agli articoli da 32 a 34 (Prestazioni familiari).

ARTICOLO 11, ARTICOLI da 18 a 23 e ARTICOLO 46 dell'Accordo Pensioni

Le norme prevedono:

- la totalizzazione, se necessario ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali, dei periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, sempre che essi non si sovrappongano (articolo 11);
- che, se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite da uno Stato per il diritto alle prestazioni senza dover ricorrere alla totalizzazione, questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione da esso applicati. Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato, l'Istituto competente di detto Stato applica le disposizioni relative alla totalizzazione (articoli 18 e 19);

Le disposizioni sostanzialmente ripropongono quanto disposto dagli articoli 18 e 19 della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia;

- che l'Istituto competente di uno Stato non sia tenuto a corrispondere prestazioni se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la sua legislazione non raggiunge almeno un anno. Tali periodi sono presi in considerazione dall'Istituto competente dell'altro Stato (articolo 20); l'Accordo prevede una deroga a questa disposizione per le prestazioni ai superstiti derivanti da pensioni erogate ai sensi della Convenzione del 1957 per cui si tiene conto del requisito minimo contributivo previsto dalla stessa (articolo 46);
- infine, che ciascuno degli Stati integri al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all'articolo 11 solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio. Detta integrazione fa carico esclusivamente all'Istituto competente dello Stato in cui risiede il beneficiario (articolo 22).

L'articolo 21, comma 2, della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia, attualmente in vigore, prevede che l'importo aggiuntivo sia corrisposto a carico degli Enti assicuratori di ciascuno dei due Paesi in base

ai periodi di assicurazione e a quelli equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi.

- che, se la legislazione di uno degli Stati subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se, al verificarsi del rischio, il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni (articolo 23).

Si ricorda, inoltre, che in base al successivo articolo 47 (Decorrenza):

- le disposizioni dell'Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore;
- che saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore;
- che l'Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore;
- che il diritto a prestazioni è acquisito in virtù del presente Accordo, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

La **relazione tecnica** afferma che gli articoli del nuovo Accordo che producono effetti sulle future pensioni liquidate in totalizzazione, in quanto modificano la Convenzione attualmente in vigore, sono l'articolo 20 (Periodi di assicurazione inferiori ad un anno) e l'articolo 22 (Pensioni minime).

L'articolo 20 prevede che "se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge alcun diritto in virtù di detta legislazione, l'Istituto di questo Stato non è tenuto a corrispondere prestazioni per tali periodi". La RT ricorda che la normativa attuale (artt. 18-22 della legge n. 885 del 1960) stabilisce, invece, che è sufficiente un solo contributo settimanale in Italia per avere diritto alla pensione pro quota.

La RT evidenzia che attualmente il numero di pensioni vigenti erogate dall'INPS a lavoratori con una contribuzione inferiore a un anno è talmente esiguo da indurre a considerare il fenomeno privo di rilievo. In ogni caso, l'eventuale applicazione di tale articolo non potrà produrre in futuro oneri aggiuntivi, ma al contrario risparmi per l'INPS. L'articolo 22 del nuovo Accordo condiziona il diritto all'integrazione al trattamento minimo alla residenza del beneficiario: l'integrazione "fa carico esclusivamente all'Istituto competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede". Tale formulazione, pertanto, si differenzia da quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2, della

legge n. 885 del 1960, secondo cui l'integrazione è corrisposta "a carico degli Enti assicuratori dei due Paesi contraenti per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi".

Attualmente, delle 573 pensioni in totalizzazione vigenti all'1° gennaio 2022, 395 sono erogate a cittadini residenti in Italia e, di queste, 89 risultano integrate al trattamento minimo. Quelle relative a residenti nella Repubblica della Macedonia del nord e integrate al minimo, invece, sono risultate essere un numero trascurabile e, pertanto, la relazione tecnica non ritiene di considerarle ai fini della stima.

Secondo le indicazioni ricevute da parte della Direzione Centrale Pensioni INPS, formulate sulla base di quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il nuovo Accordo riguarderà le sole pensioni che saranno liquidate dopo la ratifica e non anche quelle attualmente in pagamento. Nell'ultimo decennio sono state liquidate in Convenzione, a pensionati macedoni residenti in Italia, meno di 10 unità l'anno integrate al trattamento minimo.

In via cautelativa si può quindi ipotizzare che nel decennio di valutazione 2025-2034 ci saranno 15 nuovi pensionamenti all'anno e nessuna eliminazione definitiva (considerando anche l'eventuale nucleo superstite). L'importo medio della quota di integrazione al trattamento minimo, aggiuntiva rispetto al pro quota spettante in base all'attuale Convenzione, può essere stimato pari a 3.100 euro annui, secondo quanto emerge simulando l'applicazione del nuovo Accordo alle pensioni dello stesso tipo liquidate negli ultimi anni. Nella valutazione tale importo medio annuo è stato, poi, incrementato annualmente al tasso di inflazione, utilizzando il quadro macroeconomico più recente. Di seguito la tavola con la previsione del numero delle pensioni interessate dal provvedimento nel decennio in esame e del conseguente onere annuo.

(euro)

Onere INPS per integrazione al minimo delle pensioni a cittadini macedoni residenti in Italia		
Anno	Numero	Maggiori oneri
2025	15	-25.000
2026	30	-76.000
2027	45	-128.000
2028	60	-183.000
2029	75	-239.000
2030	90	-298.000
2031	105	-360.000
2032	120	-423.000
2033	135	-489.000
2034	150	-558.000

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nei due Stati, purché non si sovrappongano, per consentire l'accesso alle prestazioni previdenziali (articolo 11). Le norme stabiliscono, inoltre, che, se un lavoratore soddisfa i requisiti per ottenere una prestazione in base alla legislazione di uno Stato senza totalizzazione, lo Stato deve erogare la prestazione in base ai soli periodi maturati nel proprio ordinamento; in caso contrario, si applica la totalizzazione (articoli 18 e 19). Nessuna prestazione è dovuta da uno Stato se i periodi assicurativi in esso maturati non raggiungono un anno, ma tali periodi vengono considerati dall'altro Stato per la valutazione del diritto (articolo 20). È prevista una deroga a quest'ultima disposizione per le prestazioni ai superstiti derivanti da pensioni erogate ai sensi della Convenzione del 1957 (articolo 46). Ogni Stato è tenuto a integrare al minimo le prestazioni solo se il beneficiario risiede nel suo territorio, a proprio esclusivo carico (articolo 22).

La normativa vigente (legge n. 885 del 1960, articolo 21, comma 2) prevede invece una ripartizione proporzionale tra i due Stati.

Infine, viene riconosciuto il diritto alle prestazioni anche se il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato al momento del rischio (articolo 23).

In proposito, la RT chiarisce che le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica con riferimento all'incremento della durata minima dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato (almeno un anno in base al nuovo Accordo, mentre in base alla normativa attualmente in vigore detto periodo, stando alla RT, è limitato a una settimana contributiva). Viceversa, le modifiche previste dall'articolo 22 dell'Accordo, in materia di integrazione al minimo delle pensioni, esclusivamente a carico dell'Istituto competente dello Stato sul cui territorio risiede il beneficiario, danno luogo a maggiori oneri.

Con riferimento all'incremento del periodo minimo di assicurazione, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che gli eventuali risparmi, sostanzialmente non apprezzabili secondo la RT, non vengono comunque scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene all'integrazione al minimo delle pensioni, la RT fornisce i parametri utilizzati per la stima dei maggiori oneri, in base ai quali la quantificazione risulta coerente. Atteso che detti parametri prevedono, tra l'altro, criteri che sembrano ispirati a principi prudenziali (incremento cautelativo dei soggetti interessati e mancata imputazione di eventuali risparmi derivanti dall'erogazione dei corrispondenti trattamenti al minimo da parte dell'Istituto nord-macedone), non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLI 12-17 dell'Accordo

Prestazioni in natura

Le norme prevedono quanto segue:

- dispongono che i lavoratori e i loro familiari che li accompagnano, per la durata della loro permanenza nell'altro Stato, beneficino delle prestazioni in natura⁴ erogate per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica, e delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente (articolo 12); gli stessi

⁴ L'articolo 1 dell'Accordo, relativo alle definizioni chiarisce che per "prestazioni in natura" si intende l'erogazione di beni o servizi.

soggetti possono beneficiare delle stesse prestazioni anche in caso di soggiorno di breve durata nel caso in cui il loro stato di salute necessiti di prestazioni immediate durante il soggiorno sul territorio dell'altro Stato, oppure se sono stati autorizzati dall'Istituzione competente, in base alla legislazione che essa applica, a recarsi sul territorio dell'altro Stato per ivi ricevere le cure adatte (articolo 13).

- disciplinano le prestazioni in natura per i pensionati e i loro familiari, a seconda che essi siano titolari di pensioni o rendite in virtù della legislazione di entrambi o di uno solo degli Stati contraenti (articolo 14); disciplinano le medesime prestazioni per i familiari del lavoratore residenti in uno Stato contraente diverso da quello competente (articolo 15);
- subordinano la concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza alla preventiva autorizzazione dell'Istituto competente, salvo casi di assoluta urgenza (articolo 16);
- dispongono che le prestazioni concesse dall'Istituto di uno Stato per conto dell'Istituto dell'altro Stato diano luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalità e nella misura stabilite dall'apposita intesa amministrativa prevista dal successivo articolo 35 (articolo 17).

La **relazione tecnica** riporta, per quanto attiene agli oneri relativi alle cure mediche, un prospetto delle richieste di pagamento formulate dalle istituzioni macedoni per oneri connessi a prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale italiano. Il periodo di riferimento preso in considerazione va, per i debiti, da gennaio 2005 a gennaio 2019, e, per i crediti, da gennaio 2008 a gennaio 2019. I debiti ammontano complessivamente a 3.142.536,06 milioni di euro; i crediti a 407.793,51 euro. Lo schema evidenzia che le richieste di pagamento da parte dello Stato estero su base annua oscillano da un minimo di 99.595 euro a un massimo di 565.400,03 euro. Quest'ultimo dato, riferito al 2016, rappresenta un'eccezione e deve essere ancora verificato, alla pari dei dati delle annualità successive. Avuto riguardo alle posizioni a credito vantate dall'Italia, il credito comunicato dalle ASL/Regioni nei confronti delle istituzioni macedoni oscilla da un minimo di euro 14.398,38 a un massimo di euro 155.736,72. La relazione tecnica stima che il rapporto debiti/crediti resti invariato anche per gli anni successivi e ricorda, infine, che, sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 2017, le competenze di natura economica restano a carico dello Stato per quanto riguarda la sola assistenza sanitaria erogata ai residenti all'estero (la percentuale di spesa si attesta all'1% della spesa globale), mentre le altre imputazioni economiche restano a carico delle ASL per il tramite

delle regioni e saranno comprese nei saldi di mobilità internazionale nell'apposita colonna di riparto del FSN.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che i lavoratori e i loro familiari, durante la permanenza nell'altro Stato, abbiano diritto a prestazioni in natura erogate dall'Istituzione locale per conto di quella competente, e a prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente (articolo 12). Tali diritti si estendono anche ai soggiorni brevi in caso di necessità urgenti o cure autorizzate all'estero (articolo 13). Le prestazioni in natura sono garantite anche ai pensionati e ai loro familiari, a seconda della legislazione da cui derivano le pensioni (articolo 14), nonché ai familiari del lavoratore residenti in uno Stato diverso da quello competente (articolo 15). La concessione di prestazioni sanitarie rilevanti, quali protesi e grandi apparecchi, richiede l'autorizzazione preventiva dell'Istituzione competente, salvo urgenze (articolo 16). Le norme stabiliscono, infine, che i rimborsi tra istituzioni avvengono sulla base dei costi effettivi (articolo 17).

In proposito, la relazione tecnica presenta un prospetto dei debiti e crediti in materia sanitaria tra i due Stati e ipotizza che il rapporto tra le due grandezze resti invariato anche per gli anni successivi. Pur rilevando che le disposizioni del nuovo Accordo in materia sanitaria - ad eccezione dell'articolo 16⁵ - non sembrano innovare in maniera sostanziale la normativa in materia sanitaria e che le prestazioni concesse dall'Istituto di uno Stato per conto dell'Istituto dell'altro Stato danno comunque luogo a rimborsi sulla base del costo effettivo, appare comunque utile acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'ipotesi di invarianza del rapporto tra debiti e crediti, che la RT assume costante per i prossimi anni. Ciò anche alla luce della circostanza che la RT riporta dati riferiti alle richieste di pagamento da

⁵ Nel ricordare che tale disposizione subordina la concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza alla preventiva autorizzazione dell'Istituzione competente, si segnala che non si riscontra analoga disposizione all'interno della Convenzione italo-jugoslava.

parte dello Stato estero fino al 2019 e che i dati per gli ultimi quattro anni (2016-2019) non risultano ancora verificati.

ARTICOLI 24-30

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Le norme prevedono quanto segue:

- dispongono che le prestazioni per malattie professionali, indennizzabili secondo la legislazione di entrambi gli Stati e inserite nella lista contenuta nell'Intesa amministrativa di cui al successivo articolo 35, siano dovute dall'Istituto dello Stato nel cui territorio è stata esercitata, da ultimo, una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio dell'insorgere delle malattie. Qualora un lavoratore, al quale è stata corrisposta in uno dei due Stati una prestazione per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell'altro Stato, l'Istituto assicuratore del primo Stato rimane competente per la concessione di ulteriori prestazioni. Se detto lavoratore è stato successivamente occupato nell'altro Stato in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto la prima prestazione, le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Istituto assicuratore di quest'ultimo Stato (articolo 25).

Le disposizioni sostanzialmente ripropongono quanto disposto dall'articolo 14 della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia;

- prevedono che, se per la valutazione del grado di incapacità, la legislazione di uno Stato prescrive che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente, si tenga conto anche di quelli verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato (articolo 26).

Le disposizioni ripropongono in parte quanto disposto dall'articolo 15 della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia. Nello specifico, non viene ricompresa la precisazione che per precedenti infortuni sul lavoro o malattie professionali sono considerati sia quelli che prevedono un indennizzo, sia quelli per i quali il grado di incapacità lavorativa rimane al di sotto del grado minimo richiesto per l'indennizzo. Viene altresì esclusa la previsione che il successivo infortunio o la successiva malattia professionale dia luogo a indennizzo soltanto se la legislazione da applicarsi lo prevede;

- stabiliscono che l'infortunio subito da un lavoratore mentre si trasferisce nell'altro Stato per lavoro (e viceversa) deve essere risarcito dall'Istituto di quest'ultimo Stato (articolo 27).

Le disposizioni ripropongono sostanzialmente quanto disposto dall'articolo 17 della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia;

- dispongono che l'Istituto del luogo di nuova residenza effettui esami per l'accertamento dell'incapacità lavorativa. Tale Istituto trasmette all'altro perizie sulle condizioni di salute del lavoratore, le cui spese saranno rimborsate dall'Istituto competente a quello che ha eseguito gli esami, sulla base del costo effettivo (articolo 28);
- stabiliscono che, se un lavoratore ha diritto a prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato per un danno causato da un terzo sul territorio dell'altro Stato e se, in base alla legislazione di tale Stato, il lavoratore può pretendere il risarcimento del danno da parte del terzo, all'Istituto del primo Stato, che ha concesso le prestazioni, è riconosciuto il diritto di surroga nel diritto al risarcimento (articolo 29);
- ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore occupato sul territorio di uno dei due Stati contraenti e che abbia causato o possa causare sia la morte sia un'incapacità permanente, deve essere notificato senza indugio tra i due Istituti (articolo 30).

Le disposizioni ripropongono sostanzialmente quanto disposto dall'articolo 16 della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia.

La **relazione tecnica** afferma che, per quanto riguarda la tutela dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali, dall'Accordo non derivano obblighi a carico della finanza pubblica, poiché gli oneri finanziari correlati all'erogazione delle prestazioni per ogni evento lesivo riconosciuto trovano copertura nei premi assicurativi versati dai datori di lavoro, tanto per gli infortuni quanto per le malattie professionali. I datori di lavoro, infatti, qualora intraprendano attività economiche, anche attraverso l'impiego di maestranze di nazionalità estera, sono tenuti al pagamento dei premi assicurativi a fronte delle tutele garantite dall'INAIL per i loro lavoratori. I premi assicurativi, in particolare, sono determinati nel loro ammontare in relazione agli oneri sostenuti per le prestazioni erogate, al fine di garantire l'equilibrio della gestione assicurativa senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

A tale impostazione si conforma l'articolo 25 dell'Accordo in oggetto, laddove al paragrafo 1 prevede che gli oneri per le malattie professionali contratte per l'esercizio di un'attività/lavorazione, il cui riconoscimento richiede un'esposizione al rischio

generalmente prolungata nel tempo per acquisire carattere di idoneità a causare la malattia, sono a carico dell'Istituto assicuratore del Paese dove l'attività viene esercitata.

Ciò vale anche con riguardo al paragrafo 2 del predetto articolo 25, che disciplina il caso del lavoratore che in uno dei due Stati abbia avuto il riconoscimento di una malattia professionale e che, trovandosi nell'altro Stato, chieda delle ulteriori prestazioni per la stessa malattia già riconosciuta. La disposizione prevede, infatti, che le ulteriori prestazioni rimangano comunque a carico dello Stato che ha già riconosciuto la malattia e dove il lavoratore era assicurato, senza ulteriori oneri, quindi, per l'altro Stato in cui il lavoratore si trova.

Allo stesso criterio si conforma l'ultima frase del suddetto paragrafo 2: è previsto infatti che le conseguenze per eventuali esposizioni allo stesso rischio – che in uno dei due Stati contraenti avevano già comportato il rischio di una malattia professionale – che determinano l'insorgere di ulteriori danni alla salute del lavoratore, con i relativi oneri per le prestazioni da erogare, sono a carico dello Stato dove l'ulteriore esposizione al rischio si è verificata e presso cui il lavoratore deve essere assicurato a causa dello svolgimento della relativa lavorazione.

La RT specifica infine che, in assenza di obbligo assicurativo con il nostro Paese, gli eventuali oneri per accertamenti medico legali o prestazioni in natura di competenza INAIL, effettuati sul suolo italiano nei confronti di lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali non assicurati con l'Istituto, sono comunque oggetto di rimborso da parte della Macedonia.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. In particolare, il nuovo Accordo non sembra innovare in maniera sostanziale la normativa in materia rispetto a quanto già previsto dalla Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia. Fanno eccezione:

- l'articolo 26, che prevede, per la valutazione del grado di incapacità, di tener conto di infortuni verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato contraente. Le nuove disposizioni, infatti, non precisano che per precedenti infortuni sul lavoro o malattie professionali sono considerati sia quelli che prevedono un indennizzo, sia quelli per i quali il grado di incapacità lavorativa rimane al di sotto del grado minimo richiesto per

l'indennizzo. Inoltre, non viene riproposta la previsione in base alla quale il successivo infortunio o la successiva malattia professionale danno luogo a indennizzo soltanto se la legislazione da applicarsi lo prevede;

- l'articolo 28, che disciplina lo svolgimento di esami per l'accertamento dell'incapacità lavorativa, su richiesta dell'Istituto competente, prevedendo il rimborso delle spese da parte dall'Istituto competente a quello che ha eseguito gli esami sulla base del costo effettivo;
- l'articolo 29, che riconosce il diritto di surroga all'Istituto dello Stato che concede le prestazioni a un lavoratore che ha subito un danno causato da un terzo sul territorio dell'altro Stato e che ha diritto al risarcimento da parte del terzo.

Con riferimento agli articoli 26 e 29, non si formulano osservazioni, dal momento che l'articolo 25 specifica che le prestazioni sono indennizzabili secondo la legislazione di entrambi gli Stati e che l'articolo 29 introduce un diritto di surroga del diritto al risarcimento per danni causati da terzi, suscettibile eventualmente di ridurre gli oneri a carico dell'Istituto chiamato a erogare le prestazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 28, la relazione tecnica chiarisce che, in mancanza di un rapporto assicurativo del lavoratore con il nostro Paese, gli oneri per accertamenti medico legali o prestazioni in natura nei confronti di lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali sostenuti dall'INAIL sono comunque oggetto di rimborso da parte della Repubblica della Macedonia del nord. In proposito, non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

Per quanto attiene all'articolo 25, la RT specifica che gli oneri per le malattie professionali contratte per l'esercizio di un'attività/lavorazione, il cui riconoscimento richiede un'esposizione al rischio generalmente prolungata nel tempo per acquisire carattere di idoneità a causare la malattia, sono a carico dell'Istituto assicuratore del Paese dove l'attività viene esercitata e che ha riconosciuto la malattia. In proposito, non si formulano

osservazioni alla luce di tali affermazioni e tenuto conto che il nuovo Accordo sostanzialmente conferma le disposizioni (anche con riferimento al resto degli articoli) già in vigore in base alla Convenzione, tuttora vigente, con la ex Jugoslavia.

ARTICOLO 31

Indennità di disoccupazione

Le norme stabiliscono che, se un lavoratore non raggiunge i requisiti previsti dalla legislazione di uno Stato per prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto il suo ordinamento, l'Istituto competente tiene conto dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto l'ordinamento dell'altro Stato. Tali disposizioni sono subordinate alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione dello Stato cui richiede le prestazioni. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni. Le prestazioni vengono erogate dall'istituzione dello Stato contraente in cui il disoccupato si è recato e sono rimborsate dall'istituto dell'altro Stato contraente.

L'articolo 26, paragrafo 2, della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia afferma che il disoccupato che, dopo aver acquisito il diritto alle prestazioni nell'altro Paese, ritorna nel proprio Paese, conserva il diritto alle prestazioni che gli saranno corrisposte a carico dell'altro Paese per la durata massima di sei mesi ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse nell'altro Paese;

La **relazione tecnica** afferma preliminarmente che i cittadini macedoni che, nel corso del 2022, hanno versato contributi previdenziali all'INPS sono risultati pari a 36.551 unità, di cui 26.337 maschi e 10.214 femmine, distribuiti per classi di età come mostrato nella tavola seguente.

L'anzianità media di contribuzione versata in Italia da tali lavoratori è di 13,2 anni per gli uomini e di 7,7 anni per le donne (in media 11,7 anni).

Numero dei cittadini macedoni contribuenti all'INPS nel 2022, distinti per classi d'età e sesso

Classi d'età	Maschi	Femmine	Totale
15-19	482	182	664
20-24	2.371	1.069	3.440
25-29	2.985	1.309	4.294
30-34	3.349	1.556	4.905
35-39	3.228	1.597	4.825
40-44	3.232	1.382	4.614
45-49	3.403	1.361	4.764
50-54	3.231	898	4.129
55-59	2.419	588	3.007
60-64	1.277	219	1.496
65-69	338	51	389
70+	22	2	24
Totale	26.337	10.214	36.551
<i>Età media</i>	<i>40,7</i>	<i>38,2</i>	<i>40,0</i>

La RT sottolinea che la collettività dei cittadini italiani residenti in Macedonia è di modesta entità, come è possibile rilevare dagli iscritti all'AIRE che, al 31 dicembre 2022, sono risultati pari a sole 631 unità. Pertanto, nella valutazione non si è tenuto conto degli effetti dell'Accordo su tale collettività.

L'Articolo 31 prevede, al comma 1, che le prestazioni di disoccupazione siano erogate ai lavoratori macedoni trasferiti in Italia (e reciprocamente agli italiani in Macedonia) sulla base dei soli periodi di lavoro compiuti nel nostro Paese e, nel caso in cui tali periodi non siano sufficienti, sulla base anche dei periodi di contribuzione versati nel Paese d'origine, a condizione (comma 2) che il lavoratore “sia stato soggetto, da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste”. Il comma 3, inoltre, innova il profilo temporale del diritto alle prestazioni di disoccupazione, riducendo da 6 a 3 mesi il periodo massimo di godimento delle medesime per i lavoratori che, rimasti disoccupati, facciano ritorno nel proprio Paese per cercare lavoro. Da ciò emerge che il nuovo Accordo produrrà, per tale voce di spesa, un minor onere.

Ai fini della valutazione è stata proiettata, per il decennio 2025-2034, la popolazione dei lavoratori macedoni contribuenti nel 2022. È stata, poi, applicata la percentuale costante del 75% (sulla base delle risultanze dell'archivio 2022) per individuare la quota annua di assicurati con almeno sei mesi di contribuzione. È stato, inoltre, considerato un importo medio mensile dell'indennità di disoccupazione (NASpI) di 850 euro nel 2022, rivalutato

nel tempo sulla base del tasso di inflazione previsto nel quadro macroeconomico più recente ed applicato all'intero periodo oggetto di valutazione. Si è ipotizzato un tasso di disoccupazione pari al 15% per tutto il periodo considerato e una quota di lavoratori che, una volta rimasti disoccupati, fanno ritorno in patria pari a un terzo. La valutazione presuppone che il comportamento dei cittadini macedoni che lavorano in Italia non sia influenzato dal cambiamento della normativa.

Stima del minor onere a carico dell'INPS per prestazioni di disoccupazione a lavoratori macedoni nel prossimo decennio (Capitolo IV)

	previsti	oltre 26 settimane	beneficiari	minori oneri
2025	37.350	28.013	1.388	3.818.000
2026	37.850	28.388	1.406	3.944.000
2027	38.350	28.763	1.425	4.068.000
2028	38.850	29.138	1.444	4.202.000
2029	39.350	29.513	1.463	4.343.000
2030	39.850	29.888	1.481	4.486.000
2031	40.350	30.263	1.500	4.631.000
2032	40.850	30.638	1.519	4.783.000
2033	41.350	31.013	1.538	4.938.000
2034	41.850	31.388	1.554	5.099.000

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato a cercarvi lavoro, conservi il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni. Rispetto a quanto previsto, a legislazione vigente, in base alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali è prevista, quindi, una riduzione di tre mesi del periodo di conservazione del diritto all'erogazione del trattamento.

Al riguardo, la RT fornisce gli elementi utilizzati per la quantificazione dei risparmi connessi alla minore durata del trattamento di integrazione al reddito. In proposito, si rileva che la quantificazione, pur rivalutata applicando i tassi di inflazione come determinati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine del settembre 2024, appare sostanzialmente verificata.

Inoltre, la RT afferma che il comportamento dei cittadini macedoni che lavorano in Italia non viene influenzato dal cambiamento della normativa (riduzione di tre mesi della durata della conservazione dell'indennità di disoccupazione in caso di ritorno in Macedonia), pur in presenza di una sua minore attrattiva. In proposito, appare quindi opportuno acquisire una conferma dal Governo circa la prudenzialità delle ipotesi formulate ai fini della stima dei risparmi di spesa scontati sui tendenziali di finanza pubblica.

Per ulteriori considerazioni, si rimanda a quelle già riferite all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, relativo alle disposizioni finanziarie.

ARTICOLI 32-34

Prestazioni familiari

Le norme consentono di ricorrere all'istituto della totalizzazione, di cui al precedente articolo 11, qualora la legislazione di uno Stato subordini l'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari al compimento di periodi di assicurazione (articolo 32);

Si dispone altresì che i lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, ricevano le prestazioni familiari anche se i familiari risiedono nell'altro Stato (articolo 33).

Le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del presente Accordo sostanzialmente ripropongono quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia, che fa specifico riferimento all'istituto degli assegni familiari.

Il suddetto diritto è sospeso se le prestazioni, ovvero altri tipi di benefici previdenziali o assistenziali a sostegno del nucleo familiare, sono dovuti anche in virtù della legislazione dello Stato dove risiedono i familiari (articolo 34).

La **relazione tecnica** ricorda che il nuovo Accordo prevede, all'articolo 34, che il diritto alle prestazioni familiari sia “sospeso se dette prestazioni, ovvero altri tipi di benefici previdenziali o assistenziali a sostegno del nucleo familiare, sono dovuti anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono”.

Il decreto legislativo n. 230 del 2021, nell'istituire l'assegno unico, ha abrogato l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli. Inoltre, attualmente, questa nuova prestazione è erogata a condizione che il nucleo familiare sia residente in Italia. Pertanto, la quasi totalità dei lavoratori macedoni con famiglia residente in patria non percepisce alcuna prestazione,

né gli assegni familiari, né l'assegno unico. Solo i nuclei familiari senza figli hanno ancora diritto agli assegni familiari e quindi, per quest'ultimo collettivo, l'introduzione dell'articolo 34 dell'Accordo potrà generare qualche risparmio nel caso in cui analoga prestazione fosse prevista dalla normativa macedone; si tratta, comunque, di importi trascurabili che prudenzialmente non vengono considerati.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame consentono di ricorrere all'istituto della totalizzazione anche per l'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari al compimento di periodi di assicurazione. Dette prestazioni competono anche se i familiari risiedono nell'altro Stato.

Tali disposizioni ripropongono sostanzialmente quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia.

Viceversa, ai sensi dell'articolo 34, il diritto è sospeso se le prestazioni, ovvero altri tipi di benefici previdenziali o assistenziali a sostegno del nucleo familiare, sono dovuti anche in virtù della legislazione dello Stato dove risiedono i familiari. In proposito, la RT precisa che l'istituzione dell'Assegno Unico ha comportato l'abrogazione dell'Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli. Inoltre, l'Assegno unico è erogato a condizione che il nucleo familiare sia residente in Italia e, pertanto, solo i nuclei familiari senza figli hanno ancora diritto agli assegni familiari. Da ciò discende che le norme potranno generare qualche risparmio nel caso analoga prestazione fosse prevista dalla normativa macedone.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 230 del 2021 prevede che l'assegno unico sia riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso di permesso di soggiorno superiore a sei mesi;
- b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c) sia residente e domiciliato in Italia;
- d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Si ricorda che la Circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2023 afferma che "la valutazione in merito all'eventuale applicabilità alla nuova misura (Assegno unico *n.d.r.*) di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 (Regolamento europeo relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE".

Si ricorda altresì che l'Italia è stata deferita, in data 25 luglio 2024, alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori mobili di altri Stati membri dell'UE in relazione alle prestazioni familiari loro concesse, relativamente all'introduzione dell'assegno unico universale, in quanto a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, i lavoratori mobili dell'UE dovrebbero essere trattati allo stesso modo dei cittadini dello Stato membro in cui lavorano e hanno diritto allo stesso livello di prestazioni familiari, anche per i figli a carico che risiedono in modo permanente in un altro Stato membro.

Dal momento che gli eventuali risparmi non sono prudenzialmente scontati e che le altre disposizioni sostanzialmente confermano quanto già previsto a legislazione vigente in virtù della Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia, non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLI da 35 a 45 e ARTICOLO 47

Altre disposizioni dell'Accordo

Le norme prevedono, tra l'altro, quanto segue:

- dispongono che le Autorità competenti dei due Stati concordino la normativa di attuazione del presente Accordo in un'Intesa amministrativa, che entrerà in vigore contestualmente all'Accordo stesso. Dette Autorità si impegnano a tenersi vicendevolmente informate sui provvedimenti presi, sulle difficoltà tecniche e le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione dell'Accordo (articoli 35 e 36).

Tali disposizioni ripropongono sostanzialmente quanto disposto dagli articoli 29 e 30 della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia;

- fissano l'impegno dei due Stati a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione dell'Accordo. Tale assistenza è gratuita. Gli accertamenti e i controlli sanitari che riguardino persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro

Stato debbono essere disposti dall'Istituto del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituto competente e a carico di questo. Nell'Intesa amministrativa sono stabilite le disposizioni per i rimborsi. Le spese per gli accertamenti e i controlli sanitari effettuati nell'interesse degli Istituti di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi (articolo 37).

Tali disposizioni ripropongono sostanzialmente quanto disposto dall'articolo 31 della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia. Nella Convenzione suddetta non è invece specificato che le spese per gli accertamenti e i controlli sanitari effettuati nell'interesse degli Istituti di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi;

- prevedono che le Autorità diplomatiche e consolari possano rivolgersi direttamente alle Autorità, agli Istituti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Stato (articolo 38).

Tali disposizioni ripropongono sostanzialmente quanto disposto dall'articolo 32 della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia;

- dispongono che le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno degli Stati valgano anche per l'applicazione del presente Accordo. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture previsti per l'applicazione dell'Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari (articolo 39).

Tali disposizioni ripropongono sostanzialmente quanto disposto dall'articolo 33 della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia;

- disciplinano le modalità di presentazione delle domande, delle dichiarazioni e dei ricorsi, stabilendo che le Autorità, gli Istituti competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati corrispondano direttamente tra di loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, con corrispondenza redatta in italiano ed in macedone (articoli 40-42).

Tali disposizioni ripropongono sostanzialmente quanto disposto dagli articoli 34-36 della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia;

- dispongono che i pagamenti dovuti dall'Istituto di uno Stato in favore di soggetti residenti o soggiornanti nel territorio dell'altro Stato siano effettuati nella valuta del proprio Stato. I pagamenti in favore dell'Istituto dell'altro Stato debbono essere effettuati nella valuta di quest'ultimo, al cambio medio ufficiale annuo (articolo 43).

Tali disposizioni ripropongono parzialmente quanto disposto dall'articolo 37 della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia;

- stabiliscono che, qualora l'Istituto di uno Stato abbia erogato una pensione o rendita per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, può

chiedere all'Istituto dell'altro Stato di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione o rendita da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo viene quindi trasferito all'Istituto creditore (articolo 44).

Tali disposizioni ripropongono sostanzialmente quanto disposto dall'articolo 40, paragrafo 4, della vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia;

- prevedono che i dati personali siano mantenuti riservati e utilizzati esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni. Gli scambi di dati saranno soggetti alla legislazione sulla protezione dei dati personali dei due Stati (articolo 45);
- stabiliscono che le disposizioni dell'Accordo si applichino alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore. Ai fini del presente Accordo saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. L'Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Il diritto a prestazioni è acquisito in virtù del presente Accordo, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore (articolo 47);

La **relazione tecnica** afferma che gli articoli dal 35 al 47 recano la disciplina, di natura ordinamentale, in materia di cooperazione amministrativa, scambio di informazioni, rapporti tra Autorità e Istituzioni degli Stati contraenti, presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi, pagamenti da effettuare o da recuperare, protezione dei dati personali, regime transitorio. All'attuazione di tali disposizioni l'INPS e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che gli articoli in esame prevedono una serie di disposizioni volte all'applicazione dell'Accordo oggetto di ratifica.

Riguardo alle misure relative alla protezione dei dati personali (articolo 45), si prevede che gli stessi siano mantenuti, riservati e utilizzati esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni e che i relativi scambi siano soggetti alla legislazione in materia vigente nei due Stati. Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica e come confermato dalla relazione tecnica.

Inoltre, si prevede, all'articolo 47, che le disposizioni del presente Accordo si applichino alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore. A tali fini saranno tuttavia presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.

L'Accordo non dà comunque diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Il diritto a prestazioni è acquisito anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

In proposito non si formulano osservazioni, anche in considerazione del fatto che analoghe disposizioni sono contenute, ad esempio, negli Accordi bilaterali in materia di previdenza sociale tra Italia e Turchia (ratificato con la legge n. 35 del 2015), tra Italia e Israele (ratificato con la legge n. 98 del 2015), nonché nell'Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Albania (ratificato con la legge n. 29 del 2025).

Infine, non si formulano osservazioni in merito agli articoli 35 (intesa amministrativa), 36 (scambio di informazioni), 37 (collaborazione amministrativa), 38 (assistenza diplomatica e consolare), 39 (esenzioni e riconoscimento degli attestati), 40 (organismi di collegamento), 41 (domande, dichiarazioni e ricorsi), 42 (corrispondenza tra autorità, istituzioni e organismi di collegamento), 43 (pagamenti) e 44 (recuperi), tenuto conto sia della natura prevalentemente ordinamentale delle relative disposizioni, sia del fatto che le stesse sostanzialmente non innovano rispetto alla legislazione vigente, dal momento che riproducono disposizioni già previste dalla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia.